



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE**

**“Giovanni Calò”**

**Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing**

**(Relazioni Internazionali per il Marketing –Sistemi Informativi Aziendali)**

Via Gorizia - 72021 Francavilla Fontana (BR ) tel. 0831.852147 - fax 0831.852147

**Indirizzo: Turismo - sede associata di Oria**

Via Giacinto D’Oria 72024 Oria (BR) tel.. 0831.816484

**c.m. BRTD01000T -c.f. 80002150748 [brtd01000t@pec.istruzione.it](mailto:brtd01000t@pec.istruzione.it)**

Circ. n. 359

Francavilla Fontana (fa fede la data del protocollo)

Al personale docente

Al personale ATA

Alla D.S.G.A

All’Albo on line

Al registro elettronico

Al sito web

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508, c. 15 del D. Lgs.297/94, Art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012, T.U.3/57) e ulteriori precisazioni sulla normativa vigente.

Si comunicano le disposizioni normative che disciplinano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l’esercizio di libere professioni.

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola regolata dall’art. 53 del D.Lgs 165 del 30/03/2001, dall’art.60 del DPR 3/1957, dall’art. 508 del D.Lgs297/1994 è stata recentemente riformata ad opera della L. 190 del 6/11/2012 e dalla L. 125 del 30/10/2013.

In particolare, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001 resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. 3/57; tuttavia sussistono alcune deroghe a tale principio applicabili al personale scolastico, con particolare riferimento per i dipendenti con rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

**Si riportano di seguito le principali deroghe:**

- Deroghe di tipo oggettivo (attività espressamente elencate dal c. 6, art. 53 del D. Lgs.165/01);
- Deroghe per gli incarichi retribuiti (se occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi anche potenziali con l’amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d’ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento – Circ. F.P.Parere 1/2012).

- Deroghe di tipo soggettivo (part-time non superiore al 50% rispetto al tempo pieno); I commi dal 7 a 11 dell'art.53 del D. Lgs.165/01 prevedono che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti **devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza**. I suddetti incarichi, anche occasionali, sono quelli non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

**DEROGHE OGGETTIVE** – Secondo l'art.53, c.6, **sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti dalle seguenti collaborazioni/attività:**

- Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- Dalla partecipazione a convegni e seminari;
- Da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- Da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- Da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- Da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

**DEROGHE per gli incarichi retribuiti (anche occasionali) non compresi nei doveri d'ufficio conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche o da soggetti privati. Le condizioni per cui possono essere autorizzati tali incarichi sono le seguenti (Art. 508, c. 15 del D.Lgs. 297/94):**

- L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e deve essere autorizzata dal DS;
- Non sono autorizzabili incarichi in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR;
- Sono autorizzabili attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego e non assumano caratteristiche di "prevalenza" rispetto all'impegno derivante dal rapporto pubblico;
- Sono autorizzabili attività che non prevedono conflitto (anche potenziale) con gli interessi dell'amministrazione (Legge 190/12) e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- Sono autorizzabili attività che non prevedono il coinvolgimento, per eventuali patrocini in controversie, con la Pubblica Amministrazione;
- Sono autorizzabili attività che prevedono la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'assolvimento di tutte le attività inerenti l'attività cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicare in nessun modo il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione

che l'attività dovrà necessariamente essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

**Restano in ogni caso sempre incompatibili con il rapporto di pubblico impiego le seguenti attività (T.U. n° 3/57): attività imprenditoriale (commerciale, industriale, professionale, artigianale), salvo i casi in cui il dipendente ha un contratto di P.T. non superiore al 50%;**

- L'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro;
- Attività che presentano elementi di conflitto di interessi (attività che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente);
- **L'attività lavorativa prestata dal docente in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 58 della L. n. 662/1996.**

**ATTIVITA' PROFESSIONALI (Legge n° 4/2013 per le professioni non regolamentate)** Con riguardo all'attività professionale – fermo restando quanto precisato al punto B), l'art. 508, c. 15 del D.Lgs. 297/94 prevede che *"al personale docente (anche a tempo pieno) è consentito – previa autorizzazione del dirigente – l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Inoltre (TAR Toscana – 26/06/95) l'esercizio delle libere professioni di cui sopra – nel pieno rispetto dei vincoli e limiti indicati – non si riferisce necessariamente alle sole professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi"* (Legge n°4/2013 per le professioni non regolamentate).

**DEROGHE di tipo soggettivo** Dipendenti con regime di PART-TIME (part-time non superiore al 50% - Legge 662/96, art. 1, c. 56). I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria, possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. **Inoltre, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).**

**AUTORIZZAZIONE PER I DOCENTI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE.**

La libera professione è riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge l'incarico di stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Con la L. 4 del 14/01/2014 sono state disciplinate le professioni non regolamentate. Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o

comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Pertanto, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura "Professionista di cui alla Legge n.4/2013".

#### **AUTORIZZAZIONE PER I DOCENTI DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE ECONOMICHE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE FORENSE.**

Per i docenti delle discipline giuridico economiche che esercitano la libera professione forense la materia è disciplinata dalla legge n. 247/ 2012 e dalla nota n. 17263 del 06/12/2013. Fermo restando il rispetto delle regole previste dall'art. 508 del D.lgs. n. 297 del 1994, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, il dirigente scolastico, nell'esaminare in concreto le richieste di autorizzazione alla libera professione del docente/avvocato, valuterà con attenzione gli eventuali pregiudizi che lo svolgimento della libera professione potrebbe arrecare agli interessi dell'Amministrazione, evitando in via preventiva ogni possibile conflitto tra i privati interessi del dipendente pubblico e le superiori istanze di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che il docente è tenuto ad osservare e preservare nell'espletamento delle proprie funzioni, con la diretta conseguenza che la concessione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della libera professione sarà vincolato al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

Pertanto, al fine di evitare potenziali conflitti d'interesse nell'esplorazione dell'attività professionale, il dirigente scolastico, nell'esercizio del potere di autorizzazione ex art. 508 del d.lgs 297/94, subordinerà la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

#### **Pertanto si forniscono di seguito le istruzioni operative:**

**Per i docenti:** è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione e/o di incarichi retribuiti secondo i criteri ed i limiti di cui sopra. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento della funzione docente e deve risultare compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. L'autorizzazione non è sottoposta a iscrizione all'albo: in caso di non iscrizione all'albo o mancanza dell'albo specifico si chiede l'autorizzazione in riferimento alla legge **n° 4/2013 per le professioni non regolamentate**.

**Il Dirigente potrà concedere la suddetta richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al c.5 dell'art. 508 del D.Lgs. 297/94 (vedi punto B).**

**Per il personale ATA, interessato ad incarichi conferiti da enti esterni all'amministrazione scolastica:**

Occorre che l'ente che intende conferirgli l'incarico abbia formalmente richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico (assolutamente prima di iniziare l'incarico), accertandosi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata;

2. Per gli scopi di cui al punto 1), occorre far compilare all'ente conferente l'incarico il modello di riferimento, indipendentemente dai modelli forniti dall'ente.

**Per il personale Docente interessato ad incarichi conferiti da enti esterni all'amministrazione scolastica:**

1. Se l'incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f, f bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione;

In carico di incarico di altra natura, valgono le condizioni ed i vincoli elencati nel punto B) o C).

**Per il personale docente delle discipline giuridico-economiche che svolgono la libera professione forense**

E' possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione forense secondo i criteri ed i limiti di cui sopra. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento della funzione docente, deve risultare compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e la relativa concessione dovrà essere subordinata al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

Si riporta, altresì, quanto previsto dall' art. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" del

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62](#)

**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (pubblicato sulla GU n. 129 del 4-6-2013 ed entrato in vigore 19 giugno 2013), relativo alla comunicazione di adesione ad associazioni o organizzazioni da parte del dipendente pubblico alla propria amministrazione di appartenenza.

***Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni***

- *Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.*
- *Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera."*

Alla presente si allegano:

- Richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione o a incarico retribuito occasionale

Il Dirigente Scolastico

Roberto Cennoma

Documento firmato digitalmente in applicazione CAD